

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO – CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO - SITO A SENIGALLIA.

CIG: - CPV: 92610000-0 – servizio gestione impianti sportivi

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella sede del Comune di Senigallia con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Senigallia, che di seguito sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale” con sede in piazza Roma n. 8, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00332510429 rappresentato da _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Responsabile dell’ Area 8 Cultura – Educazione/Formazione – Politiche giovanili – Politiche sportive, con domicilio eletto presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, in virtù del Decreto del Sindaco n del

E

l’operatore economico/ l’associazione _____ che di seguito nel testo sarà chiamata....., con sede legale in _____ via _____ n. C.F. e P.IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di titolare/presidente;

PREMESSO

- che il Comune di Senigallia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. del e della determinazione del Responsabile dell’ Area 8 Cultura – Educazione/Formazione – Politiche giovanili – Politiche sportive n. del, ha provveduto mediante procedura negoziata ad individuare nell’impresa/ditta/associazione... il soggetto al quale affidare la gestione dell’impianto sportivo – CENTRO OLIMPICO TENNISTASVOLO – sito in Via del Molinello n. 32/A per la durata di tre anni, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per un massimo di ulteriori sei mesi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto e di comune accordo:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia dell’impianto sportivo comunale - Centro Olimpico Tennistavolo- sito in Via del Molinello n. 32/A (Senigallia- AN), da ritenersi privo di rilevanza economica e a spiccata valenza sociale e aggregativa (CIG:.....).

2. Il servizio ha ad oggetto, in particolare:

- a) la gestione, manutenzione e custodia dell’impianto sportivo e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza dell’impianto, così come analiticamente specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- b) l’organizzazione delle attività in esso praticabili secondo le modalità contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara;

Art. 2 - FINALITA’

L’Amministrazione intende perseguire tramite il presente contratto le seguenti finalità:

- a) consentire un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all'interno della comunità locale con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed articolato in un calendario di iniziative e misure idonee a tutelare il valore sociale della pratica sportiva e a facilitarne l'accesso anche ai cittadini con disabilità.
- b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale, per rafforzare la coesione sociale e l'integrazione di tutti i cittadini;
- c) realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione comunale e con le attività delle altre associazioni;
- e) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di opere di miglioramento dell'impianto sportivo sotto il profilo dell'efficientamento energetico;
- f) improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.

2 Eventuali norme statutarie del soggetto affidatario in contrasto con quanto sopra elencato annullano la validità del presente contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta, per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo sospendere temporaneamente la validità del contratto, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Qualora l'impianto sportivo venga assegnato a soggetto diverso dall'attuale gestore, quest'ultimo potrà continuare ad utilizzarlo, con applicazione delle tariffe comunali vigenti, per tutta la durata della stagione sportiva in corso, al fine di salvaguardare l'esistenza e la piena attività della scuola-tennistavolo e del settore giovanile in genere.
5. Al fine di garantire l'uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l'affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
 - a) discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
 - b) indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'impianto;
 - c) interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
 - d) gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.

Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo presunto del contratto per la durata di tre anni è stimato in **euro** al netto dell'I.V.A. avendo l'operatore economico offerto il ribasso del% sull'importo posto a base di gara, come di seguito precisato:
 - Corrispettivo annuale: € oltre I.V.A. (€ comprensivo di IVA);
 - Tetto annuale utenze di energia elettrica, acqua e gas metano pagato dal Comune: € oltre I.V.A. (€ comprensivo di IVA).
 - Totale complessivo annuale pari a € oltre IVA;
 - Totale complessivo triennale pari a € oltre IVA.
2. Il costo della manodopera è quantificato in euro

Si evidenzia che, qualora a consuntivo l'importo delle utenze dovesse risultare eccedente rispetto al tetto previsto, di tale eccedente importo verrà richiesto rimborso al concessionario;

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo da parte del Comune sarà subordinato all'effettiva attuazione da parte dell'affidatario delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente contratto e nel progetto tecnico presentato in sede di gara e avverrà, previa verifica di cui sopra, a cadenza annuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario.

2. Le fatture saranno liquidate in favore dell'affidatario, entro 60 giorni dalla presentazione, dopo apposita verifica da parte dell'Ufficio competente e previo rispetto della normativa di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e/o i. esplicitata nel presente assetto contrattuale tra gli obblighi dell'affidatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di differire e/o negare l'erogazione del corrispettivo in caso di gravi inadempienze contrattuali sia in merito al mancato rispetto della funzione sociale e sportiva sia riguardo alla mancata regolare esecuzione della manutenzione ordinaria oltre alle ulteriori ipotesi di inadempimento contrattualmente quivi previste.

4. A decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell'impianto sportivo, delle strutture annesse e relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell'impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel suo interno l'attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate del presente atto. L'affidatario assume specificamente l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

6.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI:

a. Gestire l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e garantire la sua perfetta funzionalità, oltre allo svolgimento delle attività sportive ivi previste, individuate nel contratto e nel progetto tecnico presentato dall'operatore economico in sede di gara. Tutte le attività, non espressamente indicate nel progetto, dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune come indicato all'art. 6.7 del presente Contratto;

b. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed i regolamenti comunali che disciplinano l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi, con responsabilità in caso di violazione; verificare e monitorare che l'afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali ed i limiti di capienza di ciascun impianto;

c. controllare e mantenere l'efficienza energetica degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), rispettando gli adempimenti legislativi in materia, con obbligo di informare il Comune di ogni eventuale difformità, anche sopravvenuta, mediante nota scritta;

d. sollevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all'affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno;

e. assicurare l'apertura e chiusura dell'impianto (e degli annessi, connessi, pertinenze ed accessori) con servizio di controllo e di sorveglianza al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;

f. prevedere un orario minimo di apertura al pubblico dell'impianto, quantificato in 25 ore settimanali;

g. provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto di appalto secondo quanto analiticamente indicato all'art. 6.5 del presente contratto e nel progetto a base di gara, da intendersi integralmente richiamato;

h. provvedere alla pulizia dell'impianto sportivo e dei locali annessi e relative pertinenze;

- i. provvedere al pagamento delle spese relative al personale, cancelleria, spese telefoniche ed ogni altra spesa inerente all'organizzazione del servizio, assumendosi la responsabilità per l'operato svolto dal personale, con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dell'ente;
- j. rimborsare il Comune dell'eventuale importo eccedente il tetto massimo delle utenze relative alla energia elettrica, acqua e metano gpl indicate nel precedente art. 4 del presente Contratto;
- k. dato atto che all'affidatario, per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 60% delle ore utili, le quali saranno determinate all'inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso, per il residuo 40% delle ore utili, ove pervengano richieste, l'affidatario è tenuto a concederlo in uso a società terze dietro pagamento delle tariffe comunali, con ritenzione degli incassi;
- l. riconoscere al Comune la percentuale del 30% degli incassi pubblicitari oltre 5.000,00 annui;
- m. riservare al Comune la possibilità di utilizzare gli impianti, per un massimo di 7 giornate all'anno per ogni singolo impianto sportivo, per lo svolgimento di attività, manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività o i campionati delle scuole;
- n. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all'attività avente le caratteristiche specificate all'art. 6.3 del presente Contratto;
- o. restituire gli impianti alla data di interruzione del rapporto e a prescindere dalla causa dello stesso nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d'uso; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il Comune provvederà ad addebitare all'affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno;
- p. rispettare e far rispettare nella gestione dell'attività sportiva il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e s.m.i., per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
- q. segnalare eventuali difformità degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), anche sopravvenuta, mediante nota scritta tramite PEC;
- u. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, eventuali danni causati agli impianti, a seguito di ciascun utilizzo;
- v. comunicare il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto a cui il Comune può rivolgersi per ogni evenienza; parimenti tale figura dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali e nominare un sostituto in caso di Sua assenza;
- z. consentire ai dipendenti comunali l'accesso agli impianti, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di esercitare atti di controllo, ispezione e/o verifica; rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione dell'impianto all'interno degli impianti concessi;

6.2 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE:

L'affidatario si impegna a presentare al Comune, entro il mese di marzo di ciascun anno, ai fini di rendicontazione e controllo, il bilancio preventivo dell'attività gestita ed una relazione dettagliata, in riferimento all'anno sportivo appena trascorso, relativa alla gestione dell'impianto contenente il numero delle associazioni e di gruppi che utilizzano l'impianto ed il numero delle ore che sono state loro riservate, oltre alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati; il consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche la quantificazione degli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni pubblicitarie oltre alle entrate derivanti da eventuali servizi di somministrazione; l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi sopportati ed il numero degli addetti, il monte ore lavorato da ognuno, il tipo di contratto di impiego ed il relativo costo.

6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI:

1. L'affidatario ha esibito polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all'attività n. rilasciata da in data per il massimale indicato nell'art. 6.3 del Capitolato speciale di Appalto.
2. L'affidatario ha esibito altresì copia della polizza n. rilasciata da in data contenente la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con il massimale previsto dall'art. 6.3 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell'impianto dal soggetto affidatario, quest'ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verificassero danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione comunale sarà lo stesso ente a risponderne, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.

6.4 CAUZIONE

Si dà atto che a norma dell'art. 53, comma 4, del D. lgs. n. 36/2023 deve essere prestata garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituirsi a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 53, comma 4 e dall'art. 117 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

6.5 MANUTENZIONE ORDINARIA:

1. L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 codice civile, intesa, quindi, come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto. Ne consegue che sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quelli delineati nell'art. 8 del vigente regolamento edilizio comunale, nonché tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica, in particolare:

a. manutenzione secondo le regole della tecnica e dell'arte, dei tavoli da gioco campo e degli accessori necessari all'espletamento dell'attività sportiva, compreso ripristino degli eventuali difetti e /o difformità con cadenze periodiche e regolari, sostituzione e/ o ripristino delle reti da gioco;

b. imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali (spogliatoi, bagni, docce ecc..) e servizi e, comunque, almeno una volta in vigenza del contratto; manutenzione e riparazione dell'impianto idraulico (doccioni e rubinetterie in genere) compresa la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario; verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi degli spogliatoi e delle altre eventuali costruzioni facenti parte del complesso sportivo, ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti e/o sconnessi;

c. manutenzione degli arredi, infissi, recinzioni, cancelli ed ogni altro elemento che si trovi nell'impianto al momento della presa in carico;

d. sostituzione delle lampade, plafoniere e simili per quanto riguarda i locali al chiuso;

e. mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche, ove presenti;

f. manutenzione e pulizia del verde ricompreso nelle aree esterne limitrofe rispetto alla zona sportiva e di stazionamento del pubblico, compreso taglio dell'erba e decespugliamento delle aree verde annesse;

2. (*eventuale*) L'affidatario, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, si impegna ad eseguire, a proprie spese e senza rimborso alcuno, le seguenti modifiche e migliorie all'impianto, ai sensi dell'art. 7 punto 3 del Capitolato speciale di appalto:

3. L'affidatario può provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell'ambito della straordinaria manutenzione, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dal Comune, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione.

6.6 OBBLIGHI DI SICUREZZA

1. L'affidatario ha l'obbligo di:
 - a. provvedere all'acquisto ed alla gestione in autonomia di presidi medico-chirurgici per il pronto soccorso e defibrillatore, in ossequio alla vigente normativa e provvedere alla manutenzione dei presidi di sicurezza (a titolo esemplificativo: estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio);
 - b. garantire la presenza, durante l'attività sportiva, di almeno un soggetto che abbia effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore e del corso antincendio;
 - c. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
 - d. designare il personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all'evacuazione, che abbia conseguito idonea attestazione ai relativi corsi di formazione;
 - e. individuare il responsabile dell'emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
2. L'affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell'impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. L'affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l'affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
4. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza, per quanto compatibili, di tutti gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.R. 16 aprile n. 62 e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 218 del 24/10/2024. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
5. L'aggiudicatario si impegna a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di giunta n. 276 del 25/10/2022 stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL-CISL-UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione trasparente – Altri Contenuti- Dati ulteriori, accessibile tramite il seguente link:
https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf

6.7 OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

1. L'affidatario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo comunale, si impegna a consentire l'uso degli impianti, per lo svolgimento di attività eventualmente organizzate da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali o da quelle svolte e autorizzate dall'affidatario, accordando a parità di condizioni la preferenza a:
 - a. le organizzazioni che propongono attività finalizzate all'inclusione, al benessere e all'agio, alla coesione sociale nell'ottica di un uso sociale dei due impianti;
 - b. gli istituti scolastici del territorio comunale;
 - c. società sportive che svolgono campionati federali;
 - d. società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.
2. L'affidatario si impegna inoltre a:
 - a. presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l'impianto gestito, al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti che comprenda anche le attività da parte di altri soggetti non gestori e delle istituzioni scolastiche;
 - b. esporre il prospetto riassuntivo della suddetta programmazione, come sopra definitivamente concertata, con adeguata visibilità presso gli accessi degli impianti sportivi;

- c. assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto (a titolo esemplificativo: condizioni normative, modalità fruizione impianto, tariffe) e fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- d. garantire un uso pluralistico dei campi da tennis, compatibilmente con le attività dell'affidatario, riscuotendo le tariffe di utilizzo così come stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 7 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico del Comune:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, delle pertinenze, degli impianti ed apparecchiature impiantistiche che non derivino da incuria o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario;
- b. gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi;
- c. l'adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (a titolo esemplificativo: estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio);
- d. gli eventuali rinnovi delle omologazioni dei campi;
- e. la verifica, ad inizio anno sportivo, della programmazione di utilizzo degli impianti per garantire l'uso sociale degli stessi;
- f. la verifica periodica della conduzione;
- g. consentire utilizzo, in via esclusiva, all'affidatario della quota pari al 60% del monte orario complessivo disponibile dell'impianto. Qualora l'affidatario non intenda sfruttare interamente la riserva gratuita di cui sopra, il Centro Olimpico Tennistavolo potrà essere assegnato ad altri soggetti; in questo caso il pagamento delle relative tariffe comunali sarà a favore dell'affidatario. Qualora invece l'affidatario necessiti di far uso dell'impianto anche oltre la riserva gratuita, tale esigenza troverà soddisfazione soltanto compatibilmente con il quadro delle assegnazioni approvato.
- h. pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano fino alla concorrenza dell'importo ivato di euro € 14.000,00 (€11.475,41 oltre I.V.A.). Le eccedenze rispetto a tale tetto massimo saranno, invece, imputate al soggetto gestore.
- i. versamento all'affidatario di un corrispettivo pari all'importo risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta quantificato in euro ***** oltre I.V.A.

Art. 8 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, ha dichiarato che intende / non intende subappaltare le seguenti prestazioni; di conseguenza è / non è consentito il subappalto.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i..

2. I pagamenti delle fatture verranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

4. L'affidatario, con nota acquisita al prot. gen. al n. del ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13/8/2010.

L'affidatario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con le sopraccitate comunicazioni.

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 10. REGIME PER LA PUBBLICITÀ

Spetta all'affidatario la gestione della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro degli impianti sportivi comunali nel rispetto degli artt. 6.1 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di genere, ex art. 34 Legge 27 giugno 2014 n. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale.

L'affidatario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature degli impianti sportivi comunali.

L'affidatario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.

La durata di eventuali accordi pubblicitari stipulati dall'affidatario non può essere superiore alla durata di codesto contratto ed è soggetta ad interruzione, in caso di risoluzione anticipata.

ART. 11 - GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITA' DI BAR

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito purché avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici esercizi.

L'affidatario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia e sarà responsabile unico, senza riserva alcuna, del rispetto delle leggi e regolamenti, disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le incombenze tecniche, amministrative e operative nonché le spese per l'attivazione del servizio di ristoro saranno a carico dell'affidatario. L'affidatario si impegna, altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale similare, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e per gli utenti dell'impianto.

L'affidatario risponde in proprio per eventuali danni causati dall'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità anche in via sussidiaria.

L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia. I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche sono di esclusiva competenza dell'affidatario, che si farà carico di ogni spesa ad essa connessa.

Alla scadenza dell'affidamento dell'impianto sportivo o in caso di risoluzione anticipata, l'affidatario interromperà anche l'attività del bar e comunque qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande, senza poter vantare nei confronti dell'ente diritti di sorta a causa della sua conclusione.

Art. 12 - PENALI

1. Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni particolari di contratto e per ogni caso di carenze, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In particolare, verranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- a) variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione;
- b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
- c) mancata effettuazione del servizio di pulizia nell'area interna ed esterna ai campi da gioco;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di custodia;
- e) mancato rispetto applicazione tariffe d'uso;
- f) mancata esposizione delle tariffe;
- g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;

- h) mancato rispetto delle norme legislative e regolamentati relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva così come disciplinati nel presente contratto;
 - i) mancato rispetto del programma migliorativo della manutenzione ordinaria presentato in sede di offerta di gara;
 - j) mancata attuazione del programma completo delle iniziative e misure da attuare all'interno degli impianti sportivi per tutelare il valore sociale della pratica sportiva;
 - k) mancata riconsegna dell'impianto alla scadenza del contratto.
2. L'applicazione delle penalità sopra individuate non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'affidatario per eventuali danni patiti né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'affidatario rimane comunque responsabile a causa della sua inadempienza.
3. Il procedimento per l'irrogazione della penalità prevede la contestazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'infrazione commessa dall'affidatario mediante richiamo scritto notificato tramite PEC e l'assegnazione di un termine di dieci giorni lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni.
4. Nel caso in cui, decorso il termine assegnato, le prestazioni non vengano eseguite e le controdeduzioni vengano giudicate dall'Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio insufficienti, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del predetto Codice, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria per iscritto nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/autocertificazioni concernenti il presente affidamento, presentate dall'Aggiudicataria e, altresì, accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - c) difformità delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto a quanto previsto dal contratto;
 - d) violazione del dovere di riservatezza;
 - e) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'indicazione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011;
 - f) danni provocati da dolo o colpa grave, riscontrati durante l'espletamento del servizio;
 - g) violazione di norme e contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori: in particolare, la mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte dell'Aggiudicataria, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano, secondo la vigente normativa, la risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicataria, nei confronti del quale la Stazione Appaltante si riserva la rivalsa in danno.
2. Nei casi elencati nel comma precedente, l'Amministrazione comunale contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate comunicandogli la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - CONTROVERSIE

1. Le parti convengono concordemente di escludere la clausola arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto e/o procedimenti annessi e/o connessi.
2. Per le eventuali controversie aventi ad oggetto il presente contratto e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario sarà competente il Foro di Ancona.

Art. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il Comune e l'affidatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto.

2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di P.E.C.: Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it;
Affidatario:

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D. Lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
2. L’affidatario, per il tramite del suo legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 17 - RISERVATEZZA

1. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 18 – ASSENZA DI CAUSA INTERDITTIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, l’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Ente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.

Art. 19 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E ALTRE CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il responsabile dell’Area Funzionale n., che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Senigallia;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni”.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. La presente scrittura privata, concernente prestazioni soggette al pagamento dell’IVA, sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico del richiedente.
2. Si dà atto che il presente contratto è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della Circolare

dell' Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023, avendo un importo massimo previsto inferiore ad € 40.000.

Art. 21 - NORME FINALI

Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni ed alle restanti disposizioni di legge aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Senigallia, (f.to digitalmente)

Per l' affidatario, (f.to digitalmente)